

gli effetti negativi risiedono in particolare nella circostanza che, in alcuni casi, gli istituti soppressi possiedono dotazioni superiori rispetto agli istituti destinati ad accogliere le classi. A titolo esemplificativo l'I.T.C. Mameli Calvino è dotato di 40 aule e 10 laboratori mentre l'istituto Leonardo è dotato di 32 aule e di 4 laboratori, con la conseguenza che, nella nuova situazione, si avrà un aumento degli alunni per classe e una riduzione dei laboratori in dotazione, con evidente peggioramento della qualità dell'offerta formativa;

la direttiva ministeriale 30 ottobre 2002 richiede che i dirigenti scolastici regionali agiscano di concerto con le regioni interessate e d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche interessate alle operazioni di dimensionamento;

non esiste alcuna intesa con i Comuni interessati (Cagliari e Selargius);

non esiste intesa con i dirigenti scolastici, le cui proposte alternative sono state anzi rigettate;

non è stato richiesto parere al Consiglio Scolastico Provinciale;

non esiste concerto con la regione sarda, il cui Assessore competente lamenta di aver appreso dalla stampa le notizie relative ad una nuova configurazione degli istituti scolastici, del tutto diversa da quella a suo tempo approvata dalla regione;

l'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, recepito dalla regione sarda con decreto legislativo n. 234 del 2001, delega alla regione l'elaborazione del piano regionale dell'offerta formativa, cui i piani di organizzazione della rete scolastica devono uniformarsi;

per queste ragioni l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione denuncia l'illegittimità delle decisioni assunte dal Direttore Generale e chiede la revoca degli atti adottati;

se non ritenga che le scelte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Re-

gionale per la Sardegna, non solo non razionalizzino ma peggiorino la qualità complessiva dell'offerta formativa;

se non ritenga di dover intervenire per revocare i provvedimenti, in quanto assunti in violazione di competenze delegate alla regione autonoma della Sardegna. (5-01997)

* * *

ITALIANI NEL MONDO

Interrogazione a risposta scritta:

SANDI. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio dell'ex Jugoslavia vive una numerosa minoranza italiana, tra le altre anche una considerevole comunità di origine italiana nella parte est della Croazia — Slavonia, veneta e bellunese in particolare, che la conservato da tempi immemorabili dialetto, usi e costumi della terra d'origine;

attualmente queste comunità sono raggruppate intorno alcune associazioni culturali: « Dante » di Moslavina, « Famiglia » di Lipik, « Famiglia » di Kutina e « Libertà » di Plostine;

dopo la seconda guerra mondiale tutte le minoranze presenti nel territorio delle Jugoslavia dovevano, da una parte indotti dal governo jugoslavo, dall'altra parte in base a normativa italiana che non consentiva la doppia cittadinanza (articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555), optare per la cittadinanza jugoslava;

la legge n. 91 del 1992, ha introdotto di nuovo la possibilità di riacquistare la cittadinanza (articolo 17), con una semplice dichiarazione ma « entro due anni dalla data di entrata in vigore »;

a causa della situazione politica di quel periodo molti non si sono sentiti di dichiarare in modo aperto la loro appar-

tenenza alla nazione italiana perdendo così l'occasione di riacquistare la cittadinanza;

durante la visita in Croazia nel dicembre 2002, l'Ambasciata italiana di Fiume e i rappresentanti della comunità italiana hanno già parlato di quanto sopra riportato con il Ministro Tremaglia —:

come il Ministro giudichi l'eventualità dell'adozione di iniziative normative volte alla riapertura della possibilità della riacquisizione della cittadinanza italiana almeno per le comunità che risiedono nel territorio della Croazia. (4-06300)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento ai casi di diritto all'indennizzo secondo le previsioni della legge n. 210 del 1992, ed in particolare alla problematica di due signore che in seguito a emotrasfusioni hanno contratto una dorma di epatite, e sono quindi state danneggiate in modo irreversibili nel loro diritto alla salute, come riportato dal giornale *Il Trentino* in un articolo del giorno 8 marzo 2003 dal titolo «Contagiate ma non risarcite: ora intervenga la Provincia»;

le due donne sono state individuate ai sensi della legge n. 210 del 1992 quali meritevoli del relativo trattamento economico sia in sede amministrativa (a seguito di accertamento dell'esistenza di nesso di casualità tra il trattamento sanitario errato ricevuto e l'insorgenza di patologie croniche irreversibili) sia a seguito di accertamento giudiziale di tale posizione di diritto; le stesse — però — non hanno ancora ottenuto il trattamento ricono-

sciuto a causa delle lungaggini burocratiche e del «palleggiamento» di responsabilità tra gli organi di competenza;

nei due casi segnalati i tempi lunghi sarebbero imputabili alla fase dell'accertamento via giudiziale della sussistenza del diritto, a seguito del ricorso giurisdizionale proposto dalle interessate contro la prima pronuncia negativa della commissione medico legale;

tempi lunghi discendono inoltre dall'attesa dell'accertamento medico legale, che la stessa legge n. 210 del 1992 ha attribuito alla competenza delle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari (quattro anni in media), e dall'attesa di circa un anno occorrente affinché il Ministero decreti l'effettivo pagamento delle somme dovute ai singoli pazienti da indennizzare;

una legge provinciale ha previsto l'anticipazione del trattamento economico da parte della provincia allo scopo di ridurre almeno l'attesa dovuta alla seconda fase, quella appunto necessaria al ministero per disporre la liquidazione, in attesa del previsto trasferimento della funzione alla Provincia —:

quali siano gli atti che il Ministro interrogato deve adottare per consentire alla provincia di subentrare nella gestione dei procedimenti in corso, consentendole di subentrare in via anticipata nella trattazione delle domande di indennizzo e loro liquidazione, risolvendo definitivamente le lungaggini burocratiche e i debiti verso i diritti danneggiati, come nel caso delle sue Signore in causa. (5-01994)

Interrogazioni a risposta scritta:

RUGGERI e LETTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), reca una norma di agevolazione contributiva a favore degli imprenditori artigiani e dei